



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 – fax 0113989382
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 100 del 07 marzo 2019

AREA DEI SERVIZI GENERALI E AUSILIARI

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

OGGETTO: Affidamento incarico all'avv. Antonio MANZARI per la rappresentanza e la difesa in giudizio nel ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1820/4/2018 del 17 ottobre 2018.

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 15 gennaio 2019 con la quale è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a proporre appello in Cassazione avverso la sentenza n. 1820/4/2018 del 17 ottobre 2018, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, relativa alla vertenza Comune di Beinasco/Società IC-CREA Bancaimpresa S.p.A.

Dato atto che con la suddetta deliberazione è stato deciso, altresì, di demandare a successivo atto del dirigente dell'Area Servizi Generali ed Ausiliari il conferimento dell'incarico di rappresentare e difendere gli interessi dell'Ente, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 9 maggio 2017, nonché l'impegno di spesa derivante dallo stesso.

Vista la nota in data 31 gennaio 2019, protocollo n. 3254/2019, con la quale è stato richiesto agli avvocati iscritti nella sezione dell'elenco comunadisponibilità ad assumere l'incarico di difesa in giudizio e la presentazione di apposito preventivo entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Dato atto che entro il predetto termine sono pervenuti n. 6 preventivi.

Considerato che, a seguito dell'esame comparativo di tutti i preventivi pervenuti, quello risultato essere il più conveniente per l'Amministrazione Comunale è stato presentato dall'avv. Antonio MANZARI con nota in data 8 febbraio 2019, registrata al protocollo dell'Ente in data 11 febbraio 2019 al n. 4174/2019, che richiede l'importo delle competenze per la procedura in questione nella misura di Euro 842,00=, oltre spese accessorie e oneri e così per un totale di Euro 1.770,00= (importo arrotondato).

Ritenuto, quindi, necessario affidare l'incarico di difesa in giudizio al predetto avvocato e, conseguentemente, impegnare la relativa spesa.

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), il quale definisce l'incarico legale, declinandolo in diverse fattispecie e qualificandolo come appalto di servizi escluso dall'applicazione integrale delle norme del codice;
- l'articolo 4, ai sensi del quale "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";
- l'articolo 36, comma 2, lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00= mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni di cui in narrativa, l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi dell'Ente nel ricorso promosso avanti alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1820/4/2018 del 17 ottobre 2018, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, all'avv. Antonio MANZARI, eleggendo domicilio nel suo studio sito in Monopoli (BA), Via Finamore Pepe 47;
2. d'impegnare la somma complessiva di Euro 1.770,00=, necessaria per il pagamento delle spese legali derivanti dall'affidamento richiamato in narrativa, imputandone l'onere alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Meccanografico 0111103, obiettivo n. 0050.000.03 "Contenzioso e consulenze" del Bilancio 2019– CIG ZF32775250;
3. di stabilire che:
 - 3.1 il pagamento per l'incarico affidato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, da emettersi esclusivamente in forma elettronica, con pagamento su conto corrente;
 - 3.2 l'affidatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - 3.3 l'affidatario dovrà dichiarare di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010;
 - 3.4 l'affidatario dovrà assumere l'obbligo di inserire nella fattura relativa al suddetto incarico il CIG ZF32775250 in mancanza del quale il Comune di Beinasco non potrà procedere al pagamento, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
4. di stabilire che il contratto in argomento si intenderà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico.

AC/ac

Y:\Segreteria generale\casegr\VERTENZE\determinazioni\determina incarico e impegno_avv. MANZARI_costituzione in giudizio_Cassazione_ICCREA Bancaimpresa.docx

**IL DIRIGENTE
(RIZZO MATTEO)***

* Documento informatico firmato digitalmente in data 07 marzo 2019 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.